



Organo di Revisione economico-finanziaria

data di apposizione della firma digitale

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 9 SETTEMBRE 2021 RELATIVA ALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI SEGRATE - PARTE GIURIDICA 2021/2023 E PARTE ECONOMICA ANNO 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa descrittiva dei contenuti della pre-intesa economica sottoscritta in data 9/9/2021;

DATO ATTO che il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2021 per il personale di qualifica dirigenziale è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 558 del 29/06/2021, nell'importo complessivo di €. 143.291,86= di cui:

- a) risorse fisse = €. 142.291,86=
- b) risorse variabili = €. 1.000,00=

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VERIFICATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale ammonta per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016);

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che "(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)”;
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;
- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VERIFICATO che la sopra citata pre-intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a

disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

con riferimento alla pre-intesa sottoscritta in data 9/9/2021 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

DÀ ATTO

- preliminarmente, che la pre-intesa in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso è finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità ed entro i limiti del relativo Fondo ex art. 57 CCNL 17/12/2020, costituito per l'anno 2021 in €. 143.291,86 con determinazione dirigenziale n. 558 del 29/06/2021, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano, nonché nel rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale di qualifica dirigenziale dell'Area Funzioni Locali;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e precisamente:
 - importo complessivo per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)
 - importo complessivo per l'anno 2021 ad €. 143.291,86= (determinazione dirigenziale n. 558 del 29/06/2021)

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- che l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 9/9/2021 per l'anno 2021 in esame è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto

della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Andrea Busnelli – Presidente

dr. Adriano Minazzi – componente

d.ssa Clara Sterli - componente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)